



Ancona, 06.02.2025

COMUNICATO UFFICIALE N. 5

PLAUSO

Il Consiglio Regionale si congratula con Filippo Grigolini del Team Cingolani per aver conquistato, con la formazione azzurra, la medaglia di bronzo ai Mondiali Ciclocross dello scorso 2 Febbraio a Lievin. Complimenti anche alla Società ed ai tecnici.

NULLA OSTA PER TRASFERIMENTO FUORI REGIONE ATLETI VINCOLATI

Si comunica che, a seguito della riunione con le società dello scorso 4 Febbraio, il Consiglio regionale all'unanimità, ha deciso di proseguire, anche per questo quadriennio, con la linea tenuta sin dall'anno 2015 dai precedenti Consigli regionali e di concedere, pertanto, il nulla osta per trasferimento fuori Regione di atleti vincolati solo nei casi di reale salvaguardia del diritto di famiglia, ossia se si presenta il certificato di residenza in un Comune della Regione dove l'atleta si vuole tesserare o un certificato di frequenza scolastica in un Istituto della Regione della nuova società. Al di fuori di questi requisiti il nulla osta verrà concesso, per le categorie vincolate, solo se l'interessato/a dimostrerà ed argomenterà l'oggettiva impossibilità di tesserarsi con Società delle Marche o l'indisponibilità delle società della Regione al tesseramento per fare l'attività della categoria e della disciplina prevista dal richiedente. Il Consiglio conviene con il parere unanime delle società regionali nel ritenere prioritario il dovere di tutelare il patrimonio atletico della Regione e delle stesse società regionali, così come previsto dallo Statuto Federale.

ESENZIONE FISCALE PER I PREMI SPORTIVI EROGATI AGLI ATLETI PARTECIPANTI A MANIFESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Si comunica che, a seguito delle disposizioni della Legge n.18/2024, l'esenzione fiscale per i premi sportivi erogati agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, prevista fino al 31 dicembre 2024, **non è stata prorogata**. A partire dal 1° gennaio 2025, e in assenza di eventuali proroghe legislative, la situazione cambia significativamente rispetto all'anno 2024. Infatti, **qualsiasi importo erogato come premio per i risultati ottenuti dagli atleti nelle manifestazioni sportive, indipendentemente dall'ammontare del premio stesso, sarà soggetto alla ritenuta Irpef del 20%**, così come previsto dall'articolo 30, secondo comma, del DPR 600/1973. Ciò significa che **anche i premi di importo inferiore a 300 euro**, che in passato erano esenti da tassazione, saranno ora soggetti a tale ritenuta fiscale.

Tale modifica comporta una revisione delle modalità di erogazione dei premi e richiede un tempestivo adeguamento a tali disposizioni, applicando la ritenuta fiscale sui premi a partire dal 1° gennaio 2025. È quindi fondamentale che questi cambiamenti siano considerati nelle politiche di premiazione e si proceda con l'applicazione della ritenuta alla fonte in modo corretto e tempestivo. Si consiglia pertanto di prestare particolare attenzione a queste modifiche normative e di adottare le necessarie misure per garantire la corretta applicazione della normativa fiscale in materia di premi sportivi.



NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DELLE SPESE DI TRASFERTA E DI RIMBORSO ANALITICO PER PROFESSIONISTI E COLLABORATORI – LEGGE DI BILANCIO 2025 E DEL D.LGS 13/12/2024 N. 192

Con l'approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 81-83) e l'emanazione del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, sono state introdotte importanti novità riguardo:

- La tracciabilità delle spese di trasferta,
- La deducibilità delle stesse per le aziende (inclusi gli Organismi Sportivi) e il regime fiscale dei rimborsi,
- Le nuove regole sui rimborsi spese analitici in capo ai professionisti e ai collaboratori/dipendenti.

Le disposizioni, operative dal 1° gennaio 2025, mirano ad aumentare la trasparenza e l'efficienza nella gestione delle spese aziendali, contrastando l'evasione fiscale legata alle trasferte e ai relativi rimborsi.

Le nuove regole riguardano:

1. **Imprese e Organismi Sportivi, in quanto datori di lavoro, chiamati a rimborsare spese di trasferta ai propri atleti, tesserati o collaboratori.**
2. Professionisti (sia in regime ordinario sia in regime forfetario) che addebitano in parcella al committente le spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico.
3. **Lavoratori subordinati e collaboratori (co.co.co. e assimilati), per i quali la disciplina del rimborso spese è stata integrata dalle nuove prescrizioni sulla tracciabilità ai fini fiscali e previdenziali.**

Dal 1° gennaio 2025, le spese di trasferta per vitto, alloggio, viaggio, carburante, taxi/NCC e rappresentanza **devono essere saldate con strumenti di pagamento tracciabili** (carte di credito/debito/prepagate, bonifici bancari o postali, assegni non trasferibili).

Il contante non è ammesso se si vuole mantenere l'esenzione dal reddito del collaboratore o del professionista e la deducibilità del costo per l'azienda/committente.

Conseguenze fiscali per chi non rispetta la tracciabilità

➤ Per l'azienda/committente: la spesa non è deducibile ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP se manca la prova della tracciabilità.

➤ Per il collaboratore / dipendente: **se la spesa è sostenuta in contanti, la somma rimborsata concorre a formare reddito di lavoro e, di conseguenza, è soggetta a tassazione e contribuzione.**

➤ Per il professionista: se il rimborso spese non è tracciabile, l'importo rientra comunque tra i compensi imponibili, con tutte le conseguenze in termini di tassazione, rivalsa di cassa previdenziale e ritenuta (ove applicabile).

Il Presidente
f.to (Massimo Romanelli)